

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (75)663

Vol. 1975/0242

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 663 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1975

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente il sistema inteso a garantire la stabilizzazione
dei proventi derivanti dall'esportazione di taluni prodotti di base
a favore degli Stati ACP e dei "Paesi e Territori" d'oltremare
associati alla Comunità economica europea

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

L'articolo 16 della Convenzione di Lomé prevede l'istituzione di un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunità di taluni prodotti il cui elenco figura all'articolo 17 di detta Convenzione.

L'estensione di questo sistema è auspicabile anche per i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

L'economia del sistema si basa sulla concordanza delle statistiche della Comunità e degli Stati ACP o paesi e territori.

Lo sfruttamento dei dati implica, per gli Stati membri, la trasmissione ai servizi della Commissione delle informazioni concernenti le importazioni realizzate.

Tale è l'oggetto della proposta di regolamento qui allegato.

Proposta di
RECOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente il sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi derivanti dall'esportazione di taluni prodotti di base a favore degli Stati ACP e dei "Paesi e Territori" d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 113;

vista la proposta della Commissione;

considerando che il 28 febbraio 1975 è stata firmata a Lomé una convenzione, in appresso denominata "la Convenzione", tra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati "Stati ACP" e la Comunità Economica Europea;

considerando che l'articolo 17 della Convenzione stabilisce i prodotti di base che beneficiano del sistema di stabilizzazione dei proventi di esportazione degli Stati ACP;

considerando che si prevede di estendere detto sistema ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, in appresso denominati "Paesi e Territori";

considerando che, per consentire l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi di esportazione, è necessario mettere in atto un sistema di controllo della concordanza tra le statistiche della Comunità e quelle degli Stati ACP nonché dei paesi e territori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, alla fine di ogni mese, l'elenco delle importazioni dei prodotti indicati in allegato effettuate nel corso del mese precedente da:

- ~ gli Stati ACP che figurano nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975 (1), fino all'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, gli Stati ACP ai quali questa Convenzione verrà applicata;
- ~ i paesi e territori che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1957/75 del Consiglio, del 30 luglio 1975 (2), e, successivamente, quelli che verranno indicati dal regolamento che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori.

Articolo 2

In detto elenco dovranno figurare i prodotti:

- ~ immessi al consumo nello Stato membro interessato,
- vincolati in questo Stato al regime di perfezionamento attivo per essere trasformati.

Articolo 3

Nell'elenco dovranno essere indicati i paesi di origine dei prodotti, secondo il codice geografico comune in vigore, i quantitativi importati nonché il valore CIF di dette importazioni.

./.

(1) GU n. L 166 del 28 giugno 1975

(2) GU n. L 201 del 31 luglio 1975

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che formano oggetto del presente regolamento

Codice Nimexe	Denominazione tariffaria
a) Prodotti dell'arachide	
da 12.01.31 a 12.01.35	Semi e frutti oleosi, anche frantumati: arachidi in guscio o decorticcate
15.07.74 e 15.07.87	Olio di arachidi destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, greggio. Olio di arachidi destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, altri
23.04.10	Panelli, salsa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie; altri: di arachidi
b) Prodotti del cacao	
18.01.00	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto.
da 18.03.10 a 18.03.30	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato; non sgrassato totalmente o parzialmente sgrassato.
18.04.00	Burro di cacao, compreso il grasso o l'olio di cacao
c) Prodotti del caffè	
da 09.01.11 a 09.01.17	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè contenenti caffè, in qualsiasi proporzione. Caffè non torrefatto: non decaffeinizzato, decaffeinizzato; torrefatto: non decaffeinizzato, decaffeinizzato
21.02.10	Estratti o essenze di caffè, preparazioni a base di estratti o essenze di caffè.

.//.

Codice Nimexe	Denominazione tariffaria
d) <u>Prodotti del cotone</u> da 55.01.10 a 55.01.90 da 55.02.10 a 55.02.90	Cotone in massa. Linters di cotone, greggi e altri.
e) <u>Prodotti del cocco</u> da 08.01.71 a 08.01.75 . 12.01.42 15.08.77 e 15.07.92 23.04.20	Noci di cocco, polpa disidratata di noci di cocco; altre Semi e frutti oleosi, anche frantumati. Copra. Olio di cocco o di copra, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, greggio. Olio di cocco o di copra, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, altri Panelli, salsa di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: altri: di copra (= di noce di cocco).
f) <u>Prodotti della palma e dei palmisti</u> 15.07.19 e 15.07.61 e 15.07.63 15.07.31 e 15.07.78 e 15.07.93	Olio di palma, destinato ad usi tecnici o industriali, greggio. Olio di palma, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, greggio. Olio di palma, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, raffinato. Olio di palmisti, destinato ad usi tecnici o industriali, greggio. Olio di palmisti, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, concreto o fluido, non presentato in imballaggi da 1 kg o meno, greggio. Olio di palmisti, destinato alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, concreto o fluido, non presentato in imballaggi da 1 kg o meno, altri.

. / .

Codice Nimexe	Denominazione tariffaria
23.04.30	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie; altri: di palmisti
12.01.44	Semi e frutti olososi, anche frantumati: noci e mandorle di palmisti.
g) <u>Cuoio e pelli</u>	
da 41.01.11 a 41.01.95	Pelli gregge (fresche, salate, seccate, passate per calce, picklate), comprese quelle di ovini munite del vello.
da 41.02.05 a 41.02.50	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 inclusi.
da 41.03.10 a 41.03.99	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 inclusi.
da 41.03.10 a 41.04.99	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 inclusi.
h) <u>Prodotti del legno</u>	
da 44.03.20 a 44.03.99	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato.
da 44.04.20 a 44.04.98	Legno semplicemente squadrato.
da 44.05.10 a 44.05.79	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm.
i) <u>Banane fresche</u>	
08.01.31	Banane: fresche
j) <u>Tè</u>	
da 09.02.10 a 09.02.90	Tè presentato in imballaggio immediato di contenuto netto di 3 kg; altri

./. .

Codice Nimexe	Denominazione tariffaria
k) <u>Sisal greggio</u> 57.04.10	Fibre di sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi, compresi i cascoami e gli sfilacciati.
l) <u>Minerali di ferro</u> da 26.01.12 a 26.01.18	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (cenere di piriti). Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti).